



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 2 aprile 2020  
(OR. en)

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2018/0178 (COD)**

---

---

**5639/20  
ADD 1**

**EF 8  
ECOFIN 38  
ENV 47  
SUSTDEV 10  
CODEC 64**

### **PROGETTO DI MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO**

---

Oggetto: Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del  
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili  
e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088  
– Progetto di motivazione del Consiglio

---

## **I. INTRODUZIONE**

L'8 marzo 2018 la Commissione ha pubblicato il piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile definendo un'ambiziosa strategia globale sulla finanza sostenibile. Uno degli obiettivi principali del piano d'azione è quello di riorientare i flussi di capitali verso investimenti sostenibili al fine di conseguire una crescita sostenibile e inclusiva.

In tale contesto, il 24 maggio 2018 la Commissione ha presentato al Consiglio un pacchetto di proposte legislative:

- la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili, denominato anche "regolamento in materia di tassonomia";
- la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'informativa in materia di investimenti sostenibili e rischi per la sostenibilità recante modifica della direttiva (UE) 2016/2341, denominato anche "regolamento relativo all'informativa"; e
- la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/1011 per quanto riguarda gli indici di riferimento di basse emissioni di carbonio e gli indici di riferimento di impatto positivo in termini di carbonio, denominato anche "regolamento sugli indici di riferimento".

Il regolamento relativo all'informativa e quello sugli indici di riferimento sono stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* rispettivamente come regolamento (UE) 2019/2088<sup>1</sup> e regolamento (UE) 2019/2089<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> GU L 317 del 9.12.2019, pag. 1.

<sup>2</sup> GU L 317 del 9.12.2019, pag. 17.

Il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione sul regolamento in materia di tassonomia in prima lettura, nella plenaria del 28 marzo 2019.

Il gruppo "Servizi finanziari" ha esaminato la proposta di regolamento in materia di tassonomia in una serie di riunioni durante varie presidenze.

Il 25 settembre 2019 il Comitato dei rappresentanti permanenti (parte seconda) ha convenuto il mandato di negoziato iniziale, che è stato riveduto il 16 dicembre 2019.

Il 16 dicembre 2019 è stato raggiunto un compromesso finale con il Parlamento europeo, il che ha consentito di concludere i negoziati.

Il 23 gennaio 2020 la commissione per i problemi economici e monetari (ECON) e la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (ENVI) del Parlamento europeo hanno approvato i risultati dei negoziati del trilatero. Il 24 gennaio 2020 i presidenti di dette commissioni hanno inviato una lettera alla presidenza nella quale hanno comunicato che avrebbero raccomandato alla plenaria di accettare la posizione del Consiglio, previa messa a punto da parte dei giuristi-linguisti, nella seconda lettura del Parlamento.

Il 18 febbraio 2020 il Consiglio ha raggiunto un accordo politico sul testo riveduto.

Tenendo conto del suddetto accordo e previa messa a punto giuridico-linguistica, il Consiglio ha adottato la sua posizione in prima lettura il [xxxx 2020], conformemente alla procedura legislativa ordinaria di cui all'articolo 294 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

## **II. OBIETTIVO**

Uno degli obiettivi fissati nel piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile è quello di riorientare i flussi di capitali verso investimenti sostenibili al fine di conseguire una crescita sostenibile e inclusiva. A tal fine, l'adozione del regolamento in materia di tassonomia, che istituirà un sistema di classificazione unificato per le attività sostenibili, rappresenta l'azione più importante e urgente. La formulazione di linee guida chiare sulle attività che possono essere considerate un contributo agli obiettivi ambientali consentirà di informare meglio gli investitori in merito agli investimenti che finanziano attività economiche ecosostenibili. I criteri per stabilire se un'attività economica possa essere considerata ecosostenibile dovrebbero essere armonizzati a livello dell'Unione, allo scopo di rimuovere le barriere al funzionamento del mercato interno per quanto riguarda la raccolta dei fondi per i progetti di ecosostenibilità e impedire che emergano in futuro barriere per tali progetti. Grazie a tale armonizzazione sarà più facile per gli operatori economici raccogliere oltrefrontiera dei fondi per le loro attività ecosostenibili, poiché le attività economiche potrebbero essere confrontate sulla base di criteri uniformi prima di essere selezionate come attivi sottostanti destinati a investimenti ecosostenibili. Tale armonizzazione agevolerà quindi gli investimenti sostenibili transfrontalieri nell'Unione.

Al fine di determinare l'ecosostenibilità di una data attività economica, il regolamento in materia di tassonomia stabilirà un elenco esaustivo dei seguenti sei obiettivi ambientali: mitigazione dei cambiamenti climatici; adattamento ai cambiamenti climatici; uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine; transizione verso un'economia circolare; prevenzione e riduzione dell'inquinamento; e protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

Per ciascun obiettivo ambientale, la Commissione stabilirà, mediante atti delegati, criteri di vaglio tecnico uniformi per determinare se un'attività economica fornisca un contributo sostanziale all'obiettivo. Uno degli elementi chiave di tali criteri uniformi consiste altresì nell'evitare di nuocere significativamente a qualsiasi obiettivo ambientale, al fine di impedire che gli investimenti siano considerati ecosostenibili nei casi in cui le attività economiche che beneficiano di tali investimenti causino danni significativi all'ambiente in misura superiore al loro contributo a un obiettivo ambientale. Inoltre, il rispetto di garanzie minime di salvaguardia è un'ulteriore condizione per considerare un'attività economica come ecosostenibile.

### **III. ANALISI DELLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO IN PRIMA LETTURA**

#### **a) Ambito di applicazione materiale**

Il testo del Consiglio mantiene il regolamento in materia di tassonomia incentrato sulla definizione delle attività ecosostenibili che hanno un impatto sostanziale sull'ecosostenibilità e risponde dunque alla necessità più urgente di definire a livello dell'Unione quali attività debbano essere considerate verdi. Oltre a ciò, il testo del Consiglio invita la Commissione a pubblicare, entro il 31 dicembre 2021, una relazione che illustra le disposizioni necessarie per estendere l'ambito di applicazione al fine di includere le attività economiche ecosostenibili che non hanno un impatto sostanziale sull'ecosostenibilità, le attività economiche che arrecano un danno significativo all'ecosostenibilità nonché altri obiettivi di sostenibilità, come gli obiettivi sociali.

Inoltre, per migliorare la trasparenza e far sì che i partecipanti ai mercati finanziari forniscano agli investitori finali un punto di confronto oggettivo sulla quota di investimenti che finanziano attività economiche ecosostenibili, il regolamento in materia di tassonomia integrerà le norme sulla trasparenza nell'informativa precontrattuale e nelle relazioni periodiche stabilite nel regolamento relativo all'informativa non solo per quanto riguarda i prodotti finanziari conformi alla tassonomia, ma anche per altri prodotti finanziari, tra cui l'obbligo che le informazioni da comunicare siano accompagnate da dichiarazioni fattuali.

#### b) Ambito di applicazione personale

La posizione del Consiglio prevede che le grandi società soggette all'obbligo di pubblicare informazioni di carattere non finanziario ai sensi degli articoli 19 bis o 29 bis della direttiva 2013/34/UE riferiscano, nelle loro dichiarazioni di carattere non finanziario o nelle loro dichiarazioni consolidate di carattere non finanziario, in merito a determinati indicatori fondamentali di prestazione legati al clima sulla base del quadro istituito dal regolamento in materia di tassonomia. Ciò fornirà informazioni utili agli investitori che sono interessati a società i cui prodotti e servizi contribuiscano in modo sostanziale a uno degli obiettivi ambientali di cui al regolamento in materia di tassonomia.

### c) Governance

Dati i dettagli tecnici specifici necessari a valutare l'impatto ambientale di un'attività economica e data la rapida evoluzione della scienza e della tecnologia, i criteri di vaglio tecnico per le attività economiche ecosostenibili saranno stabiliti e adeguati periodicamente dalla Commissione mediante atti delegati, conformemente ai principi e alle procedure stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016, grazie al coinvolgimento del gruppo di esperti degli Stati membri sulla finanza sostenibile e della piattaforma sulla finanza sostenibile. La Commissione istituirà la piattaforma coinvolgendo una vasta gamma di esperti che rappresentano sia il settore pubblico sia quello privato, nonché la società civile.

### d) Neutralità climatica

Il testo del Consiglio stabilisce chiare prescrizioni applicabili ai criteri di vaglio tecnico che la Commissione dovrà rispettare nell'elaborazione di questi ultimi mediante atti delegati. Tali prescrizioni, tra l'altro, riconoscono il principio della neutralità tecnologica nella definizione dei criteri di vaglio tecnico e prevedono che i criteri di vaglio tecnico garantiscano che le attività di produzione di energia elettrica che utilizzano combustibili fossili solidi non siano considerate attività economiche ecosostenibili. Il testo del Consiglio stabilisce inoltre prescrizioni per le attività abilitanti e di transizione.

#### e) Calendario di attuazione

Il testo del Consiglio prevede che la Commissione dia priorità agli atti delegati che perseguono obiettivi legati al clima con la loro adozione entro il 31 dicembre 2020, al fine di garantirne l'applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2022. L'adozione degli atti delegati che perseguono i restanti obiettivi nel quadro del regolamento in materia di tassonomia è prevista entro il 31 dicembre 2021, al fine di garantirne l'applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Il Parlamento europeo ha potuto accettare tali modifiche.

#### **IV. CONCLUSIONE**

La posizione del Consiglio in prima lettura rispecchia il compromesso raggiunto nei negoziati tra il Consiglio e il Parlamento europeo, con il sostegno della Commissione.

Il Consiglio ritiene che la sua posizione in prima lettura rappresenti un pacchetto equilibrato e che, una volta adottato, il regolamento in materia di tassonomia svolgerà un ruolo chiave nel riorientare i flussi di capitali verso investimenti sostenibili al fine di conseguire una crescita sostenibile e inclusiva; è pertanto del parere che esso rappresenti un passo fondamentale verso l'obiettivo generale di realizzare un'Unione europea a impatto climatico zero entro il 2050.